

**REGOLAMENTO REGIONALE 23 febbraio 1993,
n. 1**

«Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione di cui all'art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80 "Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 'Legge forestale regionale' " e dell'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale"».

(B.U. 27 settembre 1993, n. 8, 2° suppl. ord.)

**Titolo I
NORME PER LA DIFESA E VALORIZZAZIONE
DEI BOSCHI**

**Capo I
Norme comuni a tutti i boschi**

**Sezione I
Generalità**

Art. 1. — Ambito di applicazione. — 1. Le presenti prescrizioni, redatte ai sensi del 2° comma dell'art. 25 L.R. 22 dicembre 1989 n. 80, si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e, per la parte riguardante precisamente i popolamenti boschivi, ai boschi ed alle foreste ovunque ubicate sul territorio regionale.

2. Scopo delle presenti prescrizioni è la valorizzazione degli ambienti forestali e montani, intesa come integrazione degli aspetti ambientali, produttivi, protettivi, sociali e ricreativi.

3. Tale valorizzazione viene attuata attraverso forme di trattamento che meglio consentono lo sviluppo, la crescita, la tutela e la riproduzione dei soprassuoli boschivi; pertanto le stesse vengono assimilate, agli effetti di legge, a tagli colturali.

4. Le presenti prescrizioni possono essere integrate, nei territori protetti della regione, da normative specifiche predisposte dagli enti gestori ed approvate dalla giunta regionale.

Art. 2. — Sanzioni. — 1. Per le violazioni alle presenti norme comportanti danni alle piante ed al bosco, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 27 L.R. 8/76 e successive modificazioni ed integrazioni; a norma dello stesso i successivi articoli determineranno la gravità dei danni cagionati al territorio ed al patrimonio boschivo.

2. All'accertamento delle violazioni provvedono gli agenti del C.F.S., i quali sono competenti a determinare il danno cagionato, ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate, sulla base della tabella A allegata; i valori di tale tabella sono aggiornati ogni tre anni dalla giunta regionale. In tale occasione la giunta regionale aggiornerà altresì i valori relativi alle sanzioni contenute nel presente regolamento.

3. All'accertamento delle violazioni di cui all'art. 25 L.R. 8/76 e dell'art. 55 delle presenti prescrizioni provvedono gli agenti del C.F.S. nonché gli organi locali di polizia urbana e rurale.

4. La sanzione è irrogata nelle forme e nei modi stabiliti dalla L.R. 90/1983.

5. Nei casi di violazione delle norme di cui agli artt. 8, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, l'autore della violazione è tenuto al ripristino dei luoghi; i presidenti degli enti delegati, assunte le opportune informazioni tecniche, contestualmente ai provvedimenti di irrogazione

delle sanzioni emanano l'ordinanza di ripristino entro i termini e con le modalità volta per volta stabilite; qualora il trasgressore non vi ottemperi si applicano i disposti di cui al 4° e 5° comma art. 27 L.R. 8/76.

Art. 3. — Termine dei procedimenti amministrativi. — 1. Le autorizzazioni previste dai successivi articoli dovranno essere emesse dagli enti delegati ai sensi dell'art. 23 L.R. 8/76 entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione; in questo periodo sono compresi 90 giorni a disposizione dei servizi provinciali agricoltura, foreste e alimentazione per l'emissione del prescritto parere.

2. I nulla osta previsti dai successivi articoli dovranno essere comunicati dagli enti delegati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 4. — Obbligo della denuncia di taglio per il taglio dei boschi cedui o di alto fusto. — 1. Chiunque intenda effettuare utilizzazioni boschive, qualsiasi sia il tipo di taglio e la superficie di intervento, è tenuto a presentare apposita denuncia di taglio, eventualmente accompagnata dai documenti di cui all'art. 6, all'ente delegato, specificando ubicazione e superficie del bosco da tagliare, specie legnosa, età media, modalità tecniche dell'utilizzazione e quantitativo che si intende ricavare.

2. Nel caso dei boschi ad alto fusto la denuncia di taglio va fatta pervenire all'ente delegato almeno 45 giorni prima del previsto inizio del taglio; trascorso tale termine senza comunicazioni contrarie, ovvero senza che l'ente delegato abbia prescritto particolari modalità di taglio o rilasciato uno specifico nulla osta, l'utilizzazione può essere eseguita.

3. Sono esentati dalla denuncia di taglio i lavori di mutamento di destinazione d'uso del suolo, regolarmente autorizzati, come pure l'esecuzione di interventi di miglioramento forestale il cui progetto sia stato approvato dall'ente delegato e dalla regione.

4. Sono parimenti esentate dalla denuncia di taglio le utilizzazioni boschive delle fasce alberate adiacenti a boschi propriamente detti.

5. La validità della denuncia di taglio è di 24 mesi nel caso di boschi d'alto fusto e di due stagioni silvane nel caso dei boschi cedui.

6. Per la mancata denuncia si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre a quella dovuta per il danno al soprassuolo qualora il taglio avvenisse in difformità alle presenti norme.

Art. 5. — Progetti di taglio e contrassegnatura. — 1. Le utilizzazioni ordinarie dei boschi d'alto fusto di entità superiore a 25 metri cubi lordi di legname e quelle dei boschi cedui interessanti superfici maggiori di 2,5 ettari devono essere effettuate sulla base di una relazione di taglio redatta da personale di custodia forestale (Guardie boschive comunali), da tecnici dipendenti da enti pubblici con compiti di assistenza tecnica in campo forestale o da laureati in possesso dei requisiti di cui al comma seguente.

2. Le utilizzazioni ordinarie e straordinarie di boschi d'alto fusto di entità superiore a 100 metri cubi lordi di legname e quelle dei boschi cedui di superficie maggiore a 7,5 ettari devono essere effettuate sulla base di un progetto di taglio redatto da laureati in scienze agrarie o forestali, abilitati o dipendenti da enti pubblici.

3. Le utilizzazioni minori, di entità al di sotto dei limiti precedentemente citati, possono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni delle presenti norme senza obbligo di presentazione del progetto o della relazione di taglio.

4. Le utilizzazioni straordinarie di piante già morte, spezzate, sradicate, gravemente deperienti di entità inferiore a 100 metri cubi lordi possono essere effettuate, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti norme, senza obbligo di contrassegnatura preliminare o di progetto di taglio; al termine dell'utilizzazione dovrà comunque essere inviato all'ente delegato un prospetto riportante analiticamente le piante utilizzate.
5. Fanno parte della relazione di taglio:
- relazione
 - pedilista di contrassegnatura o martellata
 - cartografia catastale
6. Fanno parte del progetto di taglio:
- relazione
 - pedilista di contrassegnatura o martellata
 - relazione sui metodi di esbosco
 - cartografia catastale
 - corografia
7. Fanno parte, a richiesta, della relazione o del progetto di taglio:
- verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita
 - capitolato d'oneri (generale e/o particolare)
8. Nel caso di utilizzazioni effettuate da enti pubblici, la direzione delle operazioni di taglio dovrà essere effettuata dalle stesse categorie professionali precedentemente citate.
9. Fa parte della direzione delle operazioni di taglio la stesura dei seguenti documenti:
- verbale di consegna
 - verbale di misurazione (nel caso di vendite a misura)
 - verbale di stima danni
 - verbale di riconsegna del bosco o certificato di regolare esecuzione dei lavori
 - scheda statistica
10. (1).
11. Per utilizzazioni di enti pubblici di entità superiore a 100 metri cubi lordi di legname o 5 ettari di ceduo il settore agricoltura e foreste predisporrà, a fine lavori, un verbale di verifica amministrativa.
12. Per i mancati adempimenti di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre alla determinazione dell'eventuale danno al soprassuolo.
- (1) Il comma è stato abrogato dal primo comma dell'art. 2 del Regolamento Regionale 22 luglio 2003, n. 15.

Sezione II

Norme per la conservazione e valorizzazione dei boschi

- Art. 6. — Piani di assestamento. — 1.** Le proprietà silvo pastorali degli enti pubblici sono gestite attraverso un piano di assestamento approvato dalla giunta regionale, che approva inoltre piani di assestamento realizzati per proprietà private.
- 2.** Fino a quando il primo piano di assestamento della proprietà di un ente pubblico non sia stato approvato, ogni utilizzazione boschiva deve ricevere specifico nulla osta da parte dell'ente delegato competente per territorio.
- 3.** Sono escluse dall'obbligo di cui al comma precedente solo le utilizzazioni effettuate quali ordinarie manutenzioni a condotte aeree od interrate; tali interventi sono comunque soggetti all'obbligo della denuncia di taglio di cui al precedente art. 3.
4. (1).
5. Utilizzazioni forzate in deroga al piano dei tagli possono

essere effettuate previo nulla osta da parte dell'ente delegato; tali utilizzazioni vanno comunque computate ai fini del calcolo della ripresa residua.

6. Le utilizzazioni da effettuarsi durante la redazione dei piani di assestamento devono ottenere l'assenso del tecnico incaricato della redazione del piano.

6-bis. In deroga a quanto indicato nei precedenti articoli 4 e 5 le utilizzazioni dei boschi cedui o di alto fusto, di qualsiasi superficie o entità, previste nei piani di assestamento approvati, anche se scaduti, possono essere effettuate sulla base di una semplice denuncia di taglio corredata, oltre che dai documenti di cui al precedente art. 4, comma 1, dal pedilista di martellata (per i boschi d'alto fusto) e da una dichiarazione, redatta da un laureato in scienze agrarie o forestali, abilitato o dipendente da enti pubblici, con la quale si attesti la conformità dell'utilizzazione proposta con le prescrizioni e le previsioni del piano di assestamento. Tale denuncia di taglio va fatta pervenire all'ente delegato prima dell'inizio delle utilizzazioni (2).

7. Gli introiti derivanti dalla gestione del patrimonio silvo pastorale degli enti pubblici assestati (e delle proprietà private eventualmente incluse in detti piani) sono soggetti ad una quota di reinvestimento in migliorie di almeno il 20%, da accantonare su capitoli di bilancio, vincolati ed indisponibili, rispettivamente dell'ente stesso o dell'ente delegato; tale accantonamento deve essere immediatamente comunicato all'ente delegato ed al servizio foreste della giunta regionale.

8. I fondi delle migliorie boschive potranno essere utilizzati per i seguenti scopi:

- miglioramenti del patrimonio boschivo (interventi culturali, realizzazione e manutenzione della viabilità forestale) previsti dal piano di assestamento;

- interventi culturali non previsti dal piano di assestamento solo nel caso di eventi eccezionali;

- progetti di taglio e direzione delle operazioni di taglio.

9. Su proposta del proprietario, il servizio foreste autorizzerà l'esecuzione degli interventi descritti al punto precedente; a fine lavori, lo S.P.A.F.A. autorizzerà lo svincolo del capitolo di bilancio.

10. Tutte le utilizzazioni effettuate, qualsiasi sia la loro destinazione, devono essere annotate a cura dei proprietari nel libro economico appositamente inserito nel piano.

11. Per i mancati adempimenti di cui ai commi 2, 6, 7, 9 e 10 si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000.

(1) Il comma è stato abrogato dal primo comma dell'art. 1 del Regolamento Regionale 22 luglio 2003, n. 15.

(2) Il comma è stato aggiunto dal primo comma dell'art. 3 del Regolamento Regionale 22 luglio 2003, n. 15.

Art. 7. — Divieto di conversione dei boschi d'alto fusto in cedui e dei cedui matricinati in cedui semplici. — 1. È vietata, senza autorizzazione dell'ente delegato sentito il parere dello S.P.A.F.A., la conversione dei boschi d'alto fusto o avviati ad alto fusto in boschi cedui, dei cedui matricinati e composti in cedui semplici.

2. Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 8. — Sradicamento di piante o ceppaie. — 1. Lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree bosca-

te sono vietate salvo specifica autorizzazione da parte dell'ente delegato sentito il parere dello S.P.A.F.A.

2. Per ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione al comma precedente si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000, fatta salva la valutazione del danno ai sensi dell'art. 26 R.D. 3267/1923 (1).

(1) Sta in questa stessa voce.

Art. 9. — Epoca dei tagli per i boschi d'alto fusto. — 1. Il taglio dei boschi d'alto fusto e del relativo sottobosco di specie arbustive ed infestanti è consentito in qualsiasi periodo dell'anno.

2. Nei territori protetti della regione gli enti gestori potranno prevedere limiti temporali, sentito il parere del servizio foreste, allo scopo di proteggere la fauna presente.

Art. 10. — Epoca dei tagli per i boschi cedui. — 1. Il periodo di taglio dei cedui su tutto il territorio regionale è regolato come segue:

- dal 15 ottobre al 31 marzo fino a 600 metri di quota;
- dal 1° ottobre al 15 aprile da 600 a 1.000 metri;
- dal 15 settembre al 15 maggio oltre i 1.000 metri.

2. Eventuali deroghe, da esaminarsi caso per caso, potranno essere concesse dall'ente delegato sulla base dell'andamento stagionale.

3. In conseguenza di particolarità microclimatiche locali gli enti delegati hanno facoltà di anticipare o posticipare la data di inizio e di termine dei tagli di cui al comma 1 per un massimo di 15 giorni.

Art. 11. — Epoca e modalità degli interventi di ripulitura, sfollo, dirado, conversione, allontanamento degli esemplari morti, schiantati, sradicati nei boschi cedui e d'alto fusto. — 1. Sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno, previa presentazione di regolare denuncia di taglio, gli interventi di sfollo, dirado, conversione e l'asportazione dei fusti schiantati.

2. È parimenti consentita in qualsiasi periodo dell'anno, senza obbligo di denuncia, l'asportazione dei fusti morti o sradicati; l'ente delegato può in questi casi consentire il rilascio del materiale in bosco purché accatastato.

Art. 12. — Modalità del taglio. — 1. Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio deve essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l'esterno ed in prossimità del colletto.

2. Nei boschi d'alto fusto dovranno essere prese tutte le precauzioni per evitare il danneggiamento della rinnovazione e degli altri fusti durante le operazioni di abbattimento.

3. Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000 per ogni dieci piante o ceppaie mal tagliate.

Art. 13. — Norme per il taglio dei boschi soggetti al vincolo speciale di cui all'art. 17 R.D. 3267/1923. — 1. I boschi sottoposti ai vincoli di cui all'art. 17 R.D. 3267/1923 (1) sono descritti in un apposito elenco che, approvato dalla giunta regionale, è notificato agli interessati e pubblicato per 15 giorni all'albo dei comuni nei quali i boschi sono situati.

2. In tali boschi può essere praticato solo il taglio fitosanitario delle piante deperienti, stramature o morte, salvo particolari prescrizioni di governo e trattamento disposte caso per caso dall'ente delegato.

3. Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione

amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

(1) Sta in questa stessa voce.

Art. 14. — Potature e spalcatore. — 1. La potatura dei rami verdi può essere eseguita senza denuncia nei periodi di riposo vegetativo; quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell'anno (1).

2. La potatura deve essere fatta con ferri ben taglianti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.

3. Per ogni cinque piante o frazione mal potate in violazione ai commi precedenti, si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000.

(1) Il comma è stato sostituito dal primo comma dell'art. 4 del Regolamento Regionale 22 luglio 2003, n. 15.

Art. 15. — Allestimento e sgombero delle tagliate. — 1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi entro 30 giorni dal termine dell'utilizzazione, in modo da non danneggiare la rinnovazione.

2. La ramaglia, i cimali sramati ed ogni altro avanzo delle utilizzazioni di diametro inferiore a 15 cm va ammucciato depezzato a ml 1,50 in aree ove non risulti di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione o asportato; il materiale di dimensioni maggiori va allontanato.

3. Non è comunque consentito l'accumulo di residui di lavorazione in prossimità di strade, piste di accesso e viali tagliafuoco per una fascia di 15 metri da ogni bordo.

4. L'utilizzatore è tenuto a tener sgombri da tronchi e ramaglie sentieri e mulattiere, nonché corsi d'acqua di ogni genere, sia in alveo che per una fascia di 5 m su ogni sponda.

5. Gli enti delegati possono imporre norme particolari per giustificati motivi di ordine fitosanitario o per una migliore difesa dei boschi dagli incendi.

6. Per ogni 500 mq o frazione di terreno non allestito o sgomberato in violazione ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000.

Art. 16. — Norme concernenti il concentramento e l'esbosco dei prodotti e l'uso di macchine operatrici. — 1. Ferma restando l'osservanza delle normative vigenti, l'esbosco deve essere eseguito, di norma, per via aerea, per mulattiere, sentieri, piste, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando qualsiasi percorso nelle parti di bosco già in rinnovazione o recentemente utilizzate.

2. Il concentramento per strascico, avendo cura di evitare danni al suolo ed al soprassuolo, è consentito dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco.

3. Il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco lungo tracciati o varchi naturali che non comporti danni al soprassuolo o movimenti di terra, è di norma consentito per le operazioni di concentramento ed esbosco, fatti salvi specifici divieti o limitazioni imposti dall'ente delegato per particolari situazioni (rinnovazione in atto, possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi ecc.), che si accertassero anche nel corso dei lavori.

4. L'ente delegato può eccezionalmente vietare l'uso di condotte o canali già esistenti qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti, comunicando con raccomandata a.r. al

l'interessato, anche in corso d'opera, il motivato provvedimento.

5. Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 400.000, oltre a quella prevista dalla L.R. 80/89 in caso di danni al bosco e di mutamento di destinazione d'uso del suolo in caso di terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Art. 17. — *Norme relative all'avvallamento ed al concentramento a strascico lungo strade, canaloni e torrenti.* — **1.** L'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale ed il trascinarsi a strascico lungo le strade aperte al transito ordinario sono proibiti; l'ente delegato, su domanda dell'interessato, può rilasciare in via eccezionale volta per volta specifico nulla osta, sentito il parere dell'ente proprietario e prescrivendo, se del caso, il versamento di una cauzione.

2. Per le violazioni alle prescrizioni di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 400.000, oltre a quanto previsto dalla L.R. 80/89 in caso di danno al bosco.

Art. 18. — *Carbonizzazione in bosco.* — **1.** La carbonizzazione in bosco è consentita, previo nulla osta temporaneo dell'ente delegato, nelle aie carbonili già esistenti o in aie nuove purché prive di alberi, non esposte al vento, stabili, ripulite tutt'intorno dalla vegetazione e da ogni materiale infiammabile per un raggio non inferiore a m 15.

2. La carbonaia ed il terreno circostante devono, durante la combustione, essere costantemente presidiati da mano d'opera esperta, tale da evitare ogni pericolo di incendi.

3. È consentito l'uso di forni metallici.

4. Nei periodi di prolungata siccità e nelle giornate di forte vento l'ente delegato può imporre particolari cautele; l'inizio della carbonizzazione è inoltre vietato nei periodi dichiarati dal presidente della giunta regionale di maggiore pericolosità per gli incendi boschivi.

5. Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000, oltre a quanto previsto dalla L.R. 80/89 in caso di danni al bosco.

Art. 19. — *Raccolta del terriccio e della lettiera.* — **1.** La raccolta del terriccio e della lettiera è consentita esclusivamente per uso familiare, ad intervalli di almeno 3 anni nello stesso luogo.

2. Per le violazioni alla prescrizione di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000, oltre a quella prevista dalla L.R. 80/89 in caso di danni al bosco.

Art. 20. — *Resinazione.* — **1.** La resinazione in bosco è vietata, salvo specifica autorizzazione da parte dell'ente delegato previo parere dello S.P.A.F.A.

2. Per ogni pianta danneggiata in violazione alle norme del comma precedente si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000, oltre a quella prevista dalla L.R. 80/89 in caso di danni al bosco.

Art. 21. — *Raccolta dei semi forestali; norme riguardanti i boschi da seme.* — **1.** La raccolta di materiale di propagazione forestale può essere eseguita previa denuncia all'ente delegato, tramite lo S.P.A.F.A., che può vietarla o limitarla entro 30 giorni, qualora tale operazione comprometta la rinnovazione o causi danni al bosco; nella denuncia vanno specificati specie oggetto della raccolta, luogo, metodi e finalità della raccolta.

Trascorso detto termine senza che il predetto ente abbia dettato prescrizioni particolari, l'interessato può procedere alla raccolta.

2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 269/1973, fatta salva la delega alle regioni di cui all'art. 69 D.P.R. 616/1977 (1).

3. Le operazioni di verifica, martellata e gestione dei boschi da seme vengono eseguite a cura ed a spese della regione; i proprietari dei boschi iscritti al registro dei boschi da seme hanno priorità nella concessione di contributi per il miglioramento del bosco.

4. Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000, oltre a quella prevista dalla L.R. 80/89 in caso di danni al bosco.

(1) Sta in I.6.

Art. 22. — *Norme per la coltivazione, l'utilizzazione, il trasporto ed il commercio degli «alberi di Natale».* — **1.** I terreni destinati a vivai per la produzione di «alberi di Natale» non sono considerati bosco; nei terreni compresi nei comuni montani i proprietari al momento dell'impianto invieranno apposita dichiarazione con estratto di mappa all'ente delegato.

2. Il taglio, il trasporto ed il commercio delle piante resinose e dei cimali destinati ad «alberi di Natale» viene così regolamentato:

a) le piante ed i cimali provenienti da terreni boscati devono essere dotati di apposito sigillo apposto da personale incaricato dal settore agricoltura e foreste ai sensi della circolare del Ministero agricoltura e foreste n. 72 del 26 settembre 1956 e dell'art. 1 legge 950/1967; è opportuno che le piante intere vengano prelevate preferibilmente in luoghi non idonei allo sviluppo del bosco (alvei, prati, pascoli ecc.);

b) le piante ed i cimali provenienti da vivai devono essere accompagnati da certificazione, bolletta o cartellino della ditta produttrice o contrassegno forestale che documenti la legittima provenienza dei singoli soggetti posti in vendita ai sensi della normativa precedentemente citata;

c) le piante ed i cimali provenienti da altre regioni italiane dovranno essere accompagnati da apposita attestazione o certificato e di apposito sigillo o cartellino ai sensi della normativa precedentemente citata; quelli provenienti dall'estero di estrema identificazione dell'importatore.

3. Per ogni albero di Natale non munito di cartellino o targhetta in violazione al comma precedente si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000.

Art. 23. — *Boschi intensamente fruiti.* — **1.** Le amministrazioni comunali possono proporre all'ente delegato la delimitazione e la regolamentazione di aree boscate intensamente fruiti che necessitano di un particolare regime di tutela e protezione.

2. Al fine di garantire la migliore conservazione di tali aree boschive, da delimitare sul terreno a cura dell'amministrazione proponente, la regolamentazione di cui al comma precedente potrà comprendere i seguenti divieti:

a) all'esercizio della caccia (legge 968/1977 (1), art. 20 ultimo comma);

b) all'introduzione di cani sciolti; i cani con guinzaglio non superiore a metri 2,50 possono transitare esclusivamente sui sentieri segnati;

- c) allo svolgimento di attività rumorose che disturbino i visitatori e la fauna;
- d) all'allestimento di manifestazioni di massa all'interno delle aree boscate; tali manifestazioni possono svolgersi esclusivamente all'interno di aree appositamente attrezzate;
- e) alla raccolta di fiori, terriccio ed animali; la raccolta della legna e del legname, anche se morto, è consentita esclusivamente agli aventi diritto;
- f) all'abbandono di rifiuti di ogni genere, anche se deperibili (L.R. 94/1980, D.P.R. 915/1982) (2);
- g) all'allestimento di tende e campeggi;
- h) al transito, fuori dei sentieri segnati, di cavalli e biciclette;
- i) al transito e parcheggio in bosco e sulla viabilità agro silvo pastorale di mezzi motorizzati, tranne i mezzi di servizio, degli aventi diritto ed agricoli;
- l) all'accensione di fuochi.
- 3.** Ove non specificatamente già previsto dalla normativa vigente, per le violazioni di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000 per le infrazioni di cui alle lettere b, c, e, h, i; si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 500.000 per le infrazioni di cui alle lettere d, g ed l.

- (1) Sta in T 4.1.
(2) Sta in T 6.3.

Art. 24. — *Norme riguardanti le manifestazioni agonistiche motociclistiche nelle aree boscate.* — **1.** L'organizzazione di manifestazioni agonistiche motociclistiche di cui al terzo comma dell'art. 26 L.R. 8/76, come sostituito dall'art. 20 L.R. 80/89, è soggetta ad autorizzazione del comune o dei comuni in cui si svolge la manifestazione.

2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, accompagnata dai seguenti documenti:

- a) cartografia scala 1:10.000 del tracciato di gara;
- b) assenso dei proprietari dei fondi interessati;
- c) programma della manifestazione;
- d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori;

dovrà essere presentata al comune per il tramite dell'ente delegato, che esprimerà un parere in proposito.

3. L'autorizzazione, che non potrà riguardare l'apertura di nuovi tracciati ed avrà durata massima di 72 ore, dovrà essere inviata al richiedente, all'ente delegato, al coordinamento provinciale del C.F.S.; potrà comprendere prescrizioni atte alla migliore salvaguardia e tutela dei terreni oggetto della manifestazione, nonché un deposito cauzionale a garanzia dei ripristini e delle eventuali manutenzioni.

4. Le aree interessate da queste manifestazioni non potranno essere nuovamente percorse prima di due anni.

5. Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 500.000, oltre a quella prevista dalla L.R. 80/89 in caso di danni al bosco.

Art. 25. — *Segnaletica interna alle aree boscate.* — **1.** Sono vietate forme di segnaletica all'interno delle aree boscate che possano comportare danni al soprassuolo.

2. La segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo dovrà essere esclusivamente in carta o materiali biodegradabili.

3. È vietato l'uso di segnaletica a vernice di colore azzurro, confondibile con quella utilizzata dai piani di assestamento.

4. Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000.

Sezione III

Norme comuni al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati

Art. 26. — *Disciplina del pascolo in bosco.* — **1.** È vietato l'esercizio del pascolo nei boschi in rinnovazione, allo stadio di novelleto, in quelli deperienti o percorsi dal fuoco; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.

2. Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 per ogni capo pascolato, oltre a quella prevista dalla L.R. 80/89 in caso di danni al bosco.

Art. 27. — *Pascolo delle capre.* — **1.** Il pascolo delle capre all'interno dei boschi è vietato, salvo temporanea autorizzazione della Giunta regionale per attività sperimentali e di ricerca (1).

2. Il pascolo delle capre sui terreni non boscati di proprietà comunale è soggetto ad autorizzazione del sindaco, dalla quale deve risultare il numero dei capi, l'indicazione dei terreni nel quale viene esercitato, gli estremi del personale di custodia incaricato.

3. Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 per ogni capo pascolato, oltre a quella prevista dalla L.R. 80/89 in caso di danni al bosco.

- (1) Il comma è stato sostituito dal primo comma dell'art. 4-bis del Regolamento Regionale 22 luglio 2003 n. 15, articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 1 del Regolamento Regionale 16 settembre 2003, n. 20.

Art. 28. — *Custodia del bestiame pascolante in bosco.* — **1.** La custodia del bestiame pascolante in bosco deve essere affidata a personale appositamente incaricato o a opportuni mezzi di contenimento quali le recinzioni elettriche.

2. Ad ogni custode non possono essere affidati più di 200 capi di bestiame minuto o 40 capi di bestiame grosso.

3. Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000, oltre a quella prevista dalla L.R. 80/89 in caso di danni al bosco.

Sezione IV

Norme di protezione dagli incendi e dai danni causati dal vento e da altre avversità meteoriche o biotiche

Art. 29. — *Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi.* — **1.** È vietato a chiunque accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a m 100.

2. È fatta eccezione, ad esclusione dei periodi di grave pericolosità stabiliti ai sensi dell'art. 9 legge 47/75 (1), per gli operai od addetti che per motivi di lavoro debbono permanere nei boschi, per turisti o gitanti che accendano fuochi negli spazi esistenti nelle apposite aree attrezzate; nonché per i fuochi di ripulitura delle ramaglie.

3. Nei casi di cui al comma precedente il fuoco deve essere comunque sempre custodito; coloro che lo accendono sono

personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono svilupparsi.

4. Nei periodi di grave pericolosità, oltre al divieto assoluto di accendere fuochi, è vietato, all'interno del bosco far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, fumare e compiere ogni operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio.

5. È consentita, previa autorizzazione del servizio foreste della regione, la pratica del fuoco prescritto.

6. In caso di violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000; qualora vengano ravvisati anche i reati di cui all'art. 423 e seguenti del codice penale verrà inoltrata immediata denuncia all'autorità giudiziaria.

(1) Sta in questa stessa voce.

Art. 30. — Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi. — 1. Le società, gli enti, le aziende autonome proprietari o gestori di strade, ferrovie, canali le cui scarpate e margini distano meno di 100 m da aree boscate, sono tenuti a mantenere le scarpate ed i margini sgombri da vegetazione secca e da rifiuti di ogni tipo per una fascia di almeno 2 metri da ogni bordo.

2. Per ogni 1.000 ml o frazione di scarpate o cigli stradali non ripuliti ai sensi dei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 250.000.

Art. 31. — Norme riguardanti i boschi danneggiati dal fuoco o da altre avversità meteoriche o biotiche. — 1. Nei boschi percorsi dal fuoco è vietato, per un periodo non inferiore ad anni 15 e comunque fino alla completa ricostituzione del soprassuolo boschivo, qualsiasi mutamento di destinazione d'uso del suolo, salvo che per la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente, il mutamento della vincolistica preesistente, nonché ogni forma di pascolamento; nel caso in cui il bosco sia stato percorso da incendio per una superficie maggiore di 100 ettari è vietata la caccia e la cattura di volatili per un periodo minimo corrispondente a quanto stabilito dall'art. 43, comma 1, lett. m), della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 (1).

2. L'assessore delegato, in base alle valutazioni ed alle proposte del comitato tecnico di cui al comma 3 sugli effettivi danni causati dal fuoco ed in relazione alla fauna ed alla flora preesistenti, può prorogare il divieto di caccia e di cattura dei volatili oltre i termini di cui all'art. 43, comma 1, lett. m), della L.R. 26/1993.

3. È istituito il comitato tecnico per la valutazione dei danni causati da incendi boschivi composto da:

- il dirigente del servizio foreste, fauna ed ambiente rurale, o sostituito, con funzioni di coordinatore del comitato;
- due funzionari del servizio foreste, fauna ed ambiente rurale (un tecnico forestale e un tecnico faunistico);
- un tecnico faunistico designato da ogni provincia interessata;
- un funzionario del corpo forestale dello Stato designato dal coordinatore regionale del corpo forestale medesimo.

Il comitato, su iniziativa del coordinatore, può essere integrato di volta in volta da un rappresentante delle Comunità montane e dei parchi interessati.

Il comitato, su iniziativa del coordinatore, si riunisce per la

prima volta entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di divieto di caccia di cui al citato art. 43, comma 1, lett. m), della L.R. 26/1993; entro due mesi dalla scadenza del citato periodo rassegna le proprie valutazioni e proposte.

4. Nei boschi di latifoglie percorsi dal fuoco il proprietario, previa denuncia di taglio e non oltre la successiva stagione silvana, dovrà eseguire la ceduzione delle ceppaie compromesse, nonché consentire l'accesso agli operai nel caso che gli interventi di ricostituzione vengano eseguiti a cura dell'ente pubblico.

5. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche i proprietari devono provvedere, al più tardi entro un anno, allo sgombero delle piante irrimediabilmente compromesse.

6. Per ogni 1.000 mq. o frazione di terreno non sottoposto a ceduzione o sgomberato ai sensi dei commi 4 e 5, viene applicata la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000 (2).

(1) Il comma è stato sostituito dal primo comma dell'art. 5 del Regolamento Regionale 22 luglio 2003, n. 15.

(2) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 1 del R.R. 27 dicembre 1997, n. 2. (Sta in questa stessa voce).

Art. 32. — (1)

(1) L'articolo è stato abrogato dal primo comma dell'art. 6 del Regolamento Regionale 22 luglio 2003, n. 15.

Art. 33. — Difesa fitosanitaria. — 1. Quando in un complesso boscato si verifica un attacco epidemico di agenti patogeni animali o vegetali, il proprietario o possessore è tenuto a darne immediata notizia all'ente delegato.

2. Il proprietario o possessore è inoltre tenuto ad attuare o consentire gli interventi prescritti dall'ente delegato.

3. Nei boschi sotto attacco da parte di scolitidi (bostrico) è obbligatoria la scortecciatura dei tronchi e dei fusti abbattuti.

4. In caso di mancato adempimento alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre a quanto eventualmente previsto dal codice penale.

5. In caso di mancato adempimento alle prescrizioni di cui al terzo comma si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000.

Capo II Norme particolari per i boschi d'alto fusto

Art. 34. — Tagli intercalari. — 1. I tagli intercalari, consentiti in qualsiasi periodo dell'anno ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, potranno interessare le piante dominate, danneggiate, deperienti, soprannumerarie e carenti di chioma per una percentuale massima di fusti non superiore al 50%.

2. Modalità diverse da quelle sopra indicate potranno essere volte per volta autorizzate in casi eccezionali dall'ente delegato, previo parere dello SPAFA.

3. Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 35. — Tagli a raso. — 1. Il trattamento a taglio a raso, ovvero quello in cui la superficie della tagliata è superiore al quadrato della statura e che ha larghezza superiore all'altezza dominante, è vietato, salvo specifica autorizzazione da parte

dell'ente delegato, sentito lo SPAFA, che potrà anche prevedere la rinnovazione artificiale obbligatoria, o nei casi previsti da un piano di assestamento approvato dalla giunta regionale.

2. Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 36. — Tagli successivi. — 1. Nelle fustaie coetanee trattate a tagli successivi dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25%;

b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50%; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;

c) i tagli secondari o di sgombero non potranno essere eseguiti prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente delegato potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

2. Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 37. — Turni minimi per le fustaie. — 1. Durante i trattamenti a tagli successivi il taglio di sementazione dovrà avvenire ad un turno che consenta una corretta fruttificazione da parte delle specie principali del bosco.

2. Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 38. — Trattamento delle fustaie disetanee. — 1. Nelle fustaie disetanee il periodo di curazione, di norma, non dovrà essere inferiore ad anni 10.

2. L'utilizzazione dovrà essere attuata preferibilmente con il trattamento a taglio saltuario, con prelievo a carico di tutte le classi diametriche, favorendo la varietà di composizione e con criteri essenzialmente culturali.

3. Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 39. — Trattamento delle fustaie irregolari. — 1. I boschi con soprassuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei né disetanei, verranno considerati ai fini del taglio come boschi disetanei, salvo diversa determinazione da parte dell'ente delegato su richiesta del proprietario.

Art. 40. — Taglio del pino mugo. — 1. Salvo autorizzazione dell'ente delegato, sentito lo SPAFA, l'utilizzazione del pino mugo è vietata.

2. Per le violazioni alle prescrizioni di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa di L. 50.000 a corno.

Art. 41. — Castagneti da frutto. — 1. Nei castagneti da frutto in attività è permessa, senza obbligo di denuncia o di comunicazione:

a) la potatura di ringiovanimento delle piante vecchie ed adulte per rinvigorirne la chioma e la potatura delle giovani per prepararle all'innesto;

b) la formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbati;

c) la lavorazione di detti ripiani allo scopo di interrare foglie ed altre materie fertilizzanti;

d) l'estirpazione delle infestanti cespugliate invadenti nonché la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne.

2. Nei castagneti da frutto in attività l'estirpazione delle cepaie delle piante tagliate, con immediato reinterro della buca e sostituzione con pianta della stessa specie o di altre specie forestali, è consentita previa denuncia all'ente delegato.

3. Nei castagneti da frutto abbandonati, o in quelli in cui sia già insediata vegetazione arborea o arbustiva invadente, l'esecuzione delle operazioni descritte ai punti precedenti è subordinata al preventivo nulla osta dell'ente delegato.

4. Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre alle determinazioni del danno al soprassuolo.

Capo III

Norme particolari per i boschi cedui

Art. 42. — Turni minimi per i boschi cedui. — 1. I turni minimi per i cedui semplici, matricinati e composti non potranno essere inferiori:

— per i cedui di nocciolo, robinia, salice, pioppo, ontano o castagno ad anni 10 sotto i 600 m ed ad anni 15 sopra i 600 m;

— per i cedui delle altre specie, ad anni 20 sotto i 600 m ed ad anni 25 sopra i 600 m.

2. Gli enti delegati, sentito il servizio foreste, potranno applicare turni più brevi in considerazione della produzione di particolari assortimenti locali.

3. Sarà possibile derogare dai limiti di cui ai commi 1 e 2 solo in casi eccezionali, previa autorizzazione dell'ente delegato sentito lo SPAFA.

4. Allo scopo di contenerne la diffusione, il turno minimo dei cedui puri o a prevalenza di acero negundo, ailanto, prunus serotina è di anni 3.

5. Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Art. 43. — Cedui semplici. — 1. Nei boschi cedui di nocciolo, ontano verde, ailanto, prunus serotina e acero negundo non è obbligatoria la riserva di matricine; vanno comunque rispettate le eventuali piante da seme delle altre specie forestali.

Art. 44. — Cedui matricinati. — 1. Ad esclusione dei casi di cui al successivo comma, tutti i cedui vanno trattati a ceduo matricinato, con riserva di almeno 90 matricine per ettaro, di cui almeno 2/3 dell'età del turno ed 1/3 di età minima pari al doppio del turno.

2. I boschi cedui di castagno, ontano bianco e nero, robinia, carpino, orniello, pioppo e salice vanno trattati a cedui matricinati, con riserva di almeno 50 matricine per ettaro, di età uguale all'età del ceduo.

3. Le matricine vanno scelte fra le piante migliori, di maggiore diametro, nate preferibilmente da seme, distribuite possibilmente in modo uniforme o a gruppi, resistenti all'isolamento; le matricine filate o malformate non potranno essere computate nel numero complessivo.

4. Le matricine dovranno essere scelte prioritariamente fra le seguenti specie: conifere, querce, faggio, acero di monte o riccio, frassino maggiore, tiglio, ciliegio, olmo, noce; a maturità,

a partire da tre turni, anche queste specie potranno comunque essere utilizzate.

5. Le matricine andranno utilizzate contemporaneamente al ceduo.

Art. 45. — *Cedui a sterzo.* — 1. Nei cedui a sterzo il taglio di curazione, ad intervalli non inferiori a 10 anni, è consentito quando i polloni di maggiore dimensione hanno superato il diametro di 15 cm.

2. La sterzatura potrà interessare al massimo il 50% dei polloni di diametro inferiore a 15 cm.

Art. 46. — *Cedui composti.* — 1. I cedui composti, in cui sono presenti matricine di almeno tre turni, vengono trattati con le medesime modalità dei cedui matricinati.

2. Il numero delle matricine da riservare non dovrà essere inferiore a 180 per ettaro, di cui 100 dell'età del turno ed 80 ripartite fra le classi di età superiore.

Art. 47. — *Cedui coniferati.* — 1. L'utilizzazione delle conifere presenti nei cedui va specificatamente descritta nella denuncia di taglio presentata all'ente delegato, indicando specie e diametro; tali conifere possono essere comunque computate fra le matricine, qualora ne abbiano la qualità.

2. L'eventuale utilizzazione delle conifere va comunque eseguita contemporaneamente a quella del ceduo.

Art. 48. — *Cedui a capitozza o a sgamollo.* — 1. La capitozzatura o sgamollatura delle piante nei boschi è proibita.

2. Essa è consentita, secondo le consuetudini locali, solo per i cedui di salice o per le piante già soggette a tale tipo di ceduzione.

Art. 49. — *Avviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati.* —

1. I boschi cedui o a prevalenza di quercie, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio e castagno che abbiano superato l'età media di 40 anni, devono essere, in caso di utilizzazione, avviati ad alto fusto; eventuali deroghe, motivate, possono essere concesse dall'ente delegato.

2. Nelle operazioni di avviamento alla conversione vanno rilasciati almeno 700 fusti per ettaro, scelti fra i soggetti da seme o tra i polloni meglio conformati.

3. I boschi nelle condizioni di cui al primo capoverso sono assoggettati al regime delle fustaie e rientrano nelle prescrizioni di cui all'art. 24 L.R. 8/76.

4. Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre alla determinazione dell'eventuale danno al soprassuolo.

Art. 50. — *Superficie massima delle tagliate.* — 1. La superficie massima delle tagliate dei cedui semplici o matricinati all'interno della stessa proprietà, ad esclusione degli interventi di conversione, non potrà essere superiore a 10 ettari accorpati, calcolando in queste superfici anche tagliate adiacenti di età inferiore a tre anni.

2. All'interno della stessa proprietà le tagliate dovranno essere separate, fino all'età di tre anni, da fasce di bosco adulto di almeno 100 metri di profondità.

3. Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

Titolo II NORME PARTICOLARI PER I TERRENI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 51. — *Taglio dei cespugli.* — 1. Il taglio o la soppressione di cespugli suffruticosi quali rovi, brughii, ginestre in terreni pascolivi o coltivati soggetti a vincolo idrogeologico sono consentiti senza obbligo di denuncia all'ente delegato, fatto salvo il rispetto della vegetazione arborea, anche in rinnovazione.

2. L'intervento è subordinato all'immediato rinverdimento o rimboschimento delle superfici denudate.

3. In caso di violazione alle norme dei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni 1.000 mq o frazione di terreno non inerbato o rimboschito.

Art. 52. — *Modalità di pascolo.* — 1. Nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:

a) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali; esse devono essere distribuite ogni anno, ovunque possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva;

b) salvo espresso nulla osta dell'ente delegato il pascolo bovino nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra gli 800 ed i 1.500 metri può essere esercitato solo dal 15 aprile al 30 ottobre; ad altitudine superiore ai 1.500 metri dal 15 maggio al 15 ottobre;

c) il pascolo vagante, senza custode, non può essere esercitato che nei terreni liberi al pascolo posseduti dal proprietario o affidatario degli animali, purché i terreni contermini, in cui il pascolo è vietato, siano adeguatamente protetti da sconfinamenti a mezzo di chiudende o venga comunque assicurata la vigilanza del bestiame;

d) i pascoli di proprietà dei comuni o di altri enti pubblici vanno gestiti in presenza di specifico atto di consegna e di riconsegna all'inizio ed alla fine del contratto di locazione, redatti a cura dell'ente proprietario ed inviati all'ente delegato ed allo SPAFA;

e) è vietato, salvo autorizzazione dell'ente delegato previo parere dello SPAFA, l'uso del fuoco come tecnica di ripulitura del pascolo.

2. Per le violazioni alle prescrizioni di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 400.000, oltre a quanto previsto dalla L.R. 80/89 in caso di danno al bosco.

Art. 53. — *Pascoli deteriorati.* — 1. Nel caso che sul pascolo si constatarono fenomeni di erosione, smottamento o di grave danneggiamento della cotica l'ente delegato, sentito lo SPAFA, può imporre forme limitative o il divieto all'esercizio del pascolo.

2. In caso di inosservanza delle norme prescritte si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni 1.000 metri quadri pascolati.

Art. 54. — *Miglioramento dei pascoli.* — 1. Nei pascoli i lavori di miglioramento consistenti in spietramento e/o successivo interrimento, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti possono essere eseguiti su iniziativa dei proprietari o possessori.

2. Gli interventi che comportano rottura del cotico o lavorazioni andanti quali scasso o dissodamento sono soggetti all'autorizzazione per il vincolo idrogeologico.

3. Per le violazioni alle prescrizioni di cui al comma precedente

te si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000.

Art. 55. — *Mutamento permanente d'uso del suolo.* — **1.** Qualsiasi attività comportante il mutamento permanente nell'uso del suolo dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e dei boschi è subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dall'art. 25 L.R. 8/76 come sostituito dall'art. 19 L.R. 80/89.

2. Per le violazioni alle prescrizioni di cui al precedente comma si applica la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 300.000 per ogni 100 mq o frazione, e la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000 per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.

Art. 56. — *Mutamento temporaneo di destinazione d'uso del suolo.* — **1.** Possono essere eseguiti, previa dichiarazione dell'interessato all'ente delegato, interventi in terreni non boscati soggetti a vincolo idrogeologico che comportino cambiamenti di destinazione d'uso del suolo di durata inferiore a mesi tre.

2. L'ente delegato entro 30 giorni può prescrivere specifiche norme per la realizzazione degli interventi proposti e/o il versamento di una cauzione.

Art. 57. — *Perdita di stabilità dei terreni a coltura agraria.* —

1. In casi eccezionali, qualora le pratiche in uso per la lavorazione dei coltivi possano comportare la perdita di stabilità del terreno o turbare il regime delle acque, l'ente delegato, previo parere dello SPAFA, può subordinare successive lavorazioni a modalità intese a diminuire il pericolo.

2. Nei prati stabili, la rottura del cotico erboso a scopo colturale agricolo può essere effettuata a seguito di comunicazione all'ente delegato che entro 30 giorni può, al fine di impedire danni alla conservazione del suolo, vietarla o prescrivere modalità particolari di esecuzione.

3. Le acque di irrigazione, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, dei lavatoi, delle cunette e canalette stradali ecc. devono essere condotte in fognatura ovvero in vallecole o comunque smaltite in modo da non provocare danni alle pendici circostanti.

4. Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000, oltre a quella prevista dalla L.R. 80/89 in caso di mutamento di destinazione d'uso dei terreni vincolati.

Art. 58. — *Linee aeree, condotte scoperte o interrate.* — **1.** Mutamenti di destinazione d'uso del suolo anche temporanei in terreni soggetti a vincolo idrogeologico o disboscamenti necessari per la realizzazione di linee elettriche, telefoniche, o condotte scoperte od interrate sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'ente delegato, previo parere dello SPAFA.

2. L'autorizzazione può prevedere particolari prescrizioni atte a limitare l'impatto sul territorio delle infrastrutture, anche mediante apposite convenzioni con il comune, o modalità di governo e trattamento dei soprassuoli in prossimità della linea che limitino al minimo la scopertura del terreno.

3. Sono concesse, senza obbligo di autorizzazione, manutenzioni comportanti scavi di durata temporanea, che dovranno comunque essere segnalati all'ente delegato.

4. In caso di violazione alle norme del presente articolo si applicano le disposizioni del 2° comma art. 55.

Art. 59. — *Cave, miniere, discariche e bonifiche agricole.* —

1. Mutamenti di destinazione nell'uso del suolo in terreni soggetti a vincolo idrogeologico o disboscamenti necessari alla realizzazione di cave, miniere, discariche o di bonifiche agrico-

le di cui all'art. 43 comma 3 della L.R. 18/82, sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'ente delegato.

2. L'autorizzazione può prevedere particolari prescrizioni atte a limitare l'impatto dell'intervento sul territorio, nonché misure di compensazione sui terreni circostanti quali rimboschimenti o ricostituzioni boschive.

Art. 60. — *Lavori di pronto intervento e di difesa del suolo.* — **1.** In attuazione dell'art. 11 2° comma della L.R. 33/88 e dell'art. 3 L.R. 8/76 le opere classificate di pronto intervento secondo la legislazione vigente non sono soggette a necessità di autorizzazione per il vincolo idrogeologico; l'ente pubblico attuatore dei lavori è comunque tenuto a comunicarne l'inizio all'ente delegato ed al comune competenti per territorio.

2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori l'ente delegato può prescrivere specifiche norme, relativamente alla tutela esercitata in merito al vincolo idrogeologico.

3. I lavori di difesa del suolo di cui all'art. 3 lettera a) e b) della legge 183/89 (1) non sono parimenti soggetti ad autorizzazione per il vincolo idrogeologico.

4. L'atto di approvazione del progetto e tutti i relativi elaborati vanno trasmessi prima dell'inizio dei lavori all'ente delegato, che può prescrivere, entro 60 giorni, specifiche prescrizioni per l'esecuzione dei lavori. Trascorsi 60 giorni senza comunicazioni contrarie, i lavori possono essere eseguiti.

(1) Sta in T 5.3.

Titolo III NORME RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FORESTALI E DELLE GRU A CAVO

Art. 61. — *Realizzazione e manutenzione delle infrastrutture forestali.* — **1.** Sono definite infrastrutture forestali le strade e le piste forestali, le condotte permanenti per l'esbosco, i piazzali di deposito e di prima lavorazione collegati a strade e piste forestali ed i viali o le fasce tagliafuoco.

2. La realizzazione delle infrastrutture di cui sopra, se comportante mutamenti di destinazione definitiva nell'uso del suolo, è soggetta ad autorizzazione riguardo al vincolo idrogeologico.

3. Infrastrutture forestali a carattere solo temporaneo, quali piazzali provvisori di deposito o piste forestali di larghezza utile pari o inferiori a 2,50 ml, e non comportanti movimenti di terra superiori a 50 metri cubi, possono essere realizzate previa dichiarazione all'ente delegato, con l'esplicito impegno a riportare lo stato dei luoghi all'originale destinazione entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori e comunque entro un anno dall'inizio degli stessi.

4. L'ente delegato può prescrivere entro 30 giorni specifiche modalità di esecuzione dell'intervento ed il versamento di un deposito cauzionale proporzionale all'entità dei lavori di ripristino.

5. Tali opere, a carattere provvisorio, non devono modificare la destinazione d'uso ed il paesaggio dei terreni interessati.

6. È vietato il transito ordinario dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, su tutte le infrastrutture di cui al presente articolo, sia permanenti che provvisorie, ai sensi dell'art. 20 L.R. 80/89.

7. Non è richiesta autorizzazione per il vincolo idrogeologico o paesaggistico-ambientale per i lavori di ordinaria manuten-

zione e di consolidamento delle infrastrutture di cui sopra, nonché per i lavori di sistemazione del suolo e tracciamento di sentieri per il solo transito pedonale, a fondo naturale, di larghezza inferiore a ml 1,20.

8. Detti lavori vanno comunque segnalati, prima del loro inizio, all'ente delegato.

9. Per le violazioni alle prescrizioni di cui al precedente comma si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000 per ogni 100 mq o frazione, e la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000 per ogni metro cubo di terreno movimentato a scavo.

Art. 62. — *Gru a cavo.* — 1. L'installazione di gru a cavo (blonden) per l'esbosco di prodotti forestali di durata inferiore a mesi sei è soggetta ad autorizzazione del sindaco, sentito il parere dell'ente delegato.

2. Nella richiesta di autorizzazione il richiedente dovrà allegare l'assenso dei proprietari dei fondi interessati, qualora reperibili, le caratteristiche e la durata dell'impianto, ed allegare assicurazione per la responsabilità civile valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.

3. Qualora le linee superassero l'altezza di ml 20 dal limite del terreno libero o delle chiome, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate.

4. Copia dell'autorizzazione del sindaco, corredata di localizzazione dell'impianto su tavolette IGM scala 1:25.000 e di profilo dell'impianto scala 1:500, dovrà essere inviata all'ente delegato, allo SPAFA, al comando stazione del CFS ed al coordina-

mento provinciale del CFS, nonché al comando della I regione aerea ed all'azienda autonoma di assistenza al Volo.

5. Nei boschi i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee potranno avere larghezza massima di 8 ml; la spaziatura minima fra i varchi non sarà, di norma, inferiore a 70 metri.

6. È vietato l'attraversamento con strade a transito ordinario. All'incrocio con strade o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere dovranno essere apposti in luogo ben visibile cartelli monitori.

7. Il tracciato delle gru a cavo, nonché la contrassegnatura delle piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio, devono essere di norma inclusi nel progetto di taglio; in caso contrario, l'ente provvede con apposito provvedimento autorizzativo.

8. In caso di violazione delle norme di cui ai precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 500.000.

**Titolo IV
NORME FINALI**

Art. 63. — *Sostituzione.* — 1. Ai sensi dell'art. 25 L.R. 80/89 le presenti prescrizioni, valide su tutto il territorio della regione, sostituiscono quelle in vigore nelle singole province ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (1).

2. Ogni norma precedente contraria in tutto o in parte alle presenti prescrizioni è da intendersi abrogata.

(1) Sta in questa stessa voce.

Allegato A

alle prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per la regione Lombardia

**TABELLA DEL VALORE DELLE PIANTE AD ALTO FUSTO E DELLA LEGNA CEDUA
UTILIZZATE IN VIOLAZIONE ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Specie	Classi diametriche in cm a m 1,30 da terra										
	fino a 7,5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55 ed oltre
	valore in lire										
Larice, abete rosso, abete bianco, pino silvestre, pino nero, cipresso e conifere esotiche	6.000	10.000	12.000	18.000	23.000	28.000	39.000	60.000	85.000	110.000	140.000
Pino cembro, pino uncinato	10.000	15.000	18.000	26.000	33.000	51.000	77.000	113.000	160.000	215.000	280.000
Faggio, quercia, noce, acero, frassino, tiglio, ciliegio	7.000	12.000	17.000	25.000	33.000	48.000	68.000	90.000	120.000	155.000	180.000
Castagno, betulla, olmo carpino, altre latifoglie	6.000	10.000	14.000	20.000	25.000	34.000	47.000	65.000	84.000	107.000	130.000

Legna forte (acero, ciliegio, faggio, carpino, frassino, noce, quercia, robinia, betulla, platano): L. 11.000 al quintale;

Legna dolce (salice, pioppo, castagno, abete, ontano, tiglio, nocciolo, pino mugho): L. 8.000 al quintale;

Alberi di Natale: L. 50.000 in più del valore sopra specificato.

Allegato B

GLOSSARIO AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ED IN APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

Arbusti:

piante perenni, legnose, con rami e fusto che si dipartono da

breve altezza, alte da 2 fino a 4-6 metri (ontano verde, biancospino, pino mugho ecc.).

Bosco:

sono soggetti alle presenti prescrizioni i popolamenti boschivi e forestali che rientrano nella definizione di bosco di cui alla

normativa vigente, ed in particolare soprassuoli arborei od arbustivi, a qualunque stato di età, di origine naturale od artificiale, con densità di copertura a maturità non inferiore al 20%.

Conservano la destinazione a bosco i terreni che per cause naturali (valanghe, incendi, trombe d'aria ecc.) od artificiali (tagli a raso) siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale, ma in cui sia comunque possibile un processo di rinnovazione naturale entro 10 anni.

Sono considerati bosco:

- soprassuoli di superficie maggiore di 2.000 metri quadri;
- soprassuoli di superficie minore, ma di larghezza maggiore di 25 metri (misurati dagli estremi dell'area di insidenza delle chiome, considerati a 5 metri dal fusto), se posti a meno di 100 metri da boschi propriamente detti;
- soprassuoli ad andamento longitudinale (fasce alberate) purché aventi almeno per un tratto le caratteristiche di bosco;
- soprassuoli costituiti da specie arboree od arbustive colonizzatrici di età media uguale o superiore a tre anni, formati su terreni destinati ad altra qualità di coltura.

Bosco coetaneo:

popolamento formato da alberi di età uguale o poco diversa. Le chiome si localizzano su un unico piano spaziale.

Bosco disetaneo:

popolamento formato da alberi di età sensibilmente diversa. Le chiome si localizzano su vari piani spaziali, anche sovrapposti.

Ceduo a Capitozza:

modello di trattamento in disuso, tranne che nelle alberature campestri o presso i capanni di caccia, in cui si recide il fusto ad una certa altezza; in corrispondenza del taglio la pianta emette polloni e reagisce con un ingrossamento dei tessuti detto «capitozza».

Ceduo a Sgamollo:

modello in disuso di trattamento, tranne nelle alberature campestri, consistente nell'asportazione periodica dei rami laterali lasciando intatta la parte superiore della chioma.

Ceduo a sterzo:

trattamento nel quale su ogni ceppaia vi sono polloni di età e dimensioni diverse. Durante il taglio vengono abbattuti i polloni più vecchi, e parte di quelli più sottili.

Ceduo composto:

modello di governo in cui sulla medesima superficie convivono un ceduo ed una fustaia costituita da matricine di età multipla del turno.

Ceduo coniferato:

popolamento misto di latifoglie trattate a ceduo e di conifere, queste ultime rappresentanti meno di 1/3 della superficie.

Ceduo invecchiato:

popolamento già sottoposto a governo a ceduo, lasciato invecchiare per almeno 40 anni senza alcun intervento colturale.

Ceduo matricinato:

al momento del taglio nel bosco ceduo viene rilasciato un certo numero di soggetti provenienti da seme o di polloni scelti fra i migliori allo scopo di disseminare e di sostituire le ceppaie esaurite. Le matricine vengono tagliate nei turni successivi.

Ceduo semplice:

forma di trattamento del bosco ceduo in cui il soprassuolo viene tagliato a raso, senza rilascio di matricine.

Cespuglio:

piante perenni, legnose, a fusto policormico, con rami eretti, prostrati o striscianti, alte non più di 1-2 metri (mirtilli, ginestre, salici nani, rododendri ecc.).

Concentramento:

operazione iniziale dell'esbosco, consistente nella prima raccolta e riunione della legna o del legname dal letto di caduta ad un primo deposito, prima dell'esbosco.

Conversione:

operazione selvicolturale per cui si passa da una forma di governo ad un'altra (ad esempio da ceduo a fustaia). Il passaggio da ceduo a fustaia avviene attraverso i tagli di rinnovazione e selezione attuati, in genere, dopo un periodo di invecchiamento del ceduo.

Diradamento:

taglio di parte dei fusti di un soprassuolo coetaneo e coetaneiforme immaturo, allo scopo di valorizzare le piante rilasciate. Il taglio si attua attraverso il prelievo delle piante dominate, di diametro inferiore, soprannumerarie, malformate, difettose, ed anche delle piante dominanti di ostacolo a quelle che si vogliono favorire.

Esbosco:

trasporto della legna e del legname abbattuti o concentrati fino al punto in cui può essere caricato da mezzi di trasporto ordinari.

Governo:

sistema di rinnovazione del bosco.

Governo a fustaia o ad alto fusto: forma di governo nella quale la rinnovazione del soprassuolo avviene attraverso piante da seme, provenienti da disseminazione naturale, piantagione o semina naturale.

Governo a ceduo: forma di governo nella quale la rinnovazione del soprassuolo avviene per via agamica, cioè con polloni emessi, a seguito di un taglio, dalla ceppaia o dalle radici.

Matricina (o allievo):

fusto rilasciato dopo il taglio di un ceduo per uno o più turni successivi, allo scopo di disseminare e di sostituire, dopo il taglio, le ceppaie esaurite, nonché di produrre assortimenti di maggiore dimensione.

Novelleto:

il primo stadio evolutivo di una fustaia coetanea che va dalla germinazione del seme all'età in cui le chiome vengono a contatto e la copertura si chiude.

Parco o giardino:

soprasuolo anche arborato in cui la frequenza e la tipologia degli interventi di manutenzione impedisce qualsiasi tipo di rinnovazione naturale, sia gamica che agamica.

Periodo di curazione:

l'intervallo in cui si susseguono i tagli saltuari nel trattamento delle fustaie disetanee.

Perticaia:

il terzo stadio evolutivo della fustaia coetanea che comprende la fase di differenziazione dei fusti ed il culmine dell'incremento diametrico; inizia il fenomeno della potatura naturale.

Pollone:

fusto che si origina da gemme situate presso la base o le radici di piante di latifoglie tagliate o che hanno subito una lesione.

Provvigione:

la massa di materiale legnoso costituita dal volume totale degli alberi in piedi in un determinato bosco.

Radure:

non sono considerate bosco le radure o chiarie, completamente circondate da soprassuoli boschivi, a destinazione culturale diversa da bosco, non dovute ad eventi eccezionali di origine biotica o abiotica, di superficie maggiore a 1.000 metri quadri.

Sfollo:

taglio di selezione applicato ai popolamenti coetanei allo stato di novelletti o di giovani spessine.

Soprasuoli alberati:

sono esclusi dalle presenti normative gli impianti a rapido accrescimento, come definiti dalla normativa vigente, le piante sparse, i filari e le fasce alberate di dimensioni inferiori ai limiti precedentemente fissati, le piantagioni arboree dei giardini, dei parchi urbani e dei vivai.

Spessina:

il secondo stadio evolutivo della fustaia coetanea, dalla chiusura delle chiome fino alla culminazione dell'incremento in altezza.

Stadi evolutivi della fustaia coetanea o coetaneiforme:

- novelleto;
- spessina;
- perticaia;
- fustaia adulta;
- fustaia matura.

Struttura:

modo di presentarsi del bosco nello spazio aereo; coetanea, disetanea, irregolare.

Taglio di avviamento all'alto fusto:

consiste nel diradamento dei polloni di un ceduo, con eventuale asportazione totale o parziale delle matricine, allo scopo di accelerare lo sviluppo dei migliori soggetti ed ottenere un popolamento simile alla fustaia da seme, anche se di origine agamica.

Taglio di preparazione:

taglio di fusti di un soprassuolo prossimo ai tagli di maturità allo scopo di aprire la copertura, di consentire migliore sviluppo alle piante portasemi e di preparare il terreno e la lettiera al ricevimento del seme.

Taglio di sementazione:

il primo dei tagli di rinnovazione nel trattamento a tagli successivi a carico dei popolamenti coetanei, allo scopo di assicurare l'apertura permanente della copertura, secondo modalità legate alle caratteristiche delle singole specie, per consentire il pronto insediamento della rinnovazione naturale.

Taglio di sgombero:

l'ultimo dei tagli di rinnovazione a carico dei popolamenti coetanei, che elimina le piante del vecchio ciclo quando la rinnovazione risulta assicurata.

Taglio raso:

forma di trattamento attraverso la quale si prelevano, contemporaneamente, tutti i fusti di un alto fusto coetaneo.

Taglio saltuario:

forma di trattamento delle fustaie disetaneiformi, che unisce le caratteristiche dei tagli di maturità e dei tagli intercalari allo scopo di imporre al popolamento una struttura disetanea, di favorire lo sviluppo di tutte le classi di età e della rinnovazione.

Tagli secondari:

tagli che seguono il taglio di sementazione, eseguiti a carico dei popolamenti coetanei, allo scopo di favorire, con l'ulteriore apertura della copertura, l'affermazione della rinnovazione già insediata e l'insediamento di altro novellame.

Tagli successivi:

forma articolata di trattamento dei soprassuoli coetanei mediante il quale, con interventi successivi, vengono attuati tagli di rinnovazione che hanno lo scopo di consentire lo sviluppo della rinnovazione sotto la protezione di parte delle piante del vecchio ciclo. Possono essere preceduti dai tagli di preparazione e comprendono il taglio di sementazione, tagli secondari e taglio di sgombero.

Tipi di ceduo:

I diversi tipi di trattamento originano i seguenti tipi di bosco ceduo:
— ceduo semplice

- matricinato
- composto
- a sterzo
- a capitozza
- a sgamollo.

Tipi di taglio:

Tagli intercalari: qualsiasi taglio effettuato in boschi coetaneiformi in un momento intermedio fra il suo insediamento e la maturità; comprendono sfolli nei novelletti e diradamenti nelle spessine, perticaie e fustaie.

Tagli di maturità o principali: taglio del soprassuolo a maturità, applicando le più opportune forme di trattamento.

Trattamento:

Sistema di operazioni destinate a regolare l'evoluzione e la rinnovazione del bosco; le forme fondamentali sono:

- taglio a raso (su soprassuoli coetaneiformi);
- tagli successivi (su fustaie coetaneiformi) che comprendono:
 - taglio di preparazione
 - taglio di sementazione
 - taglio secondario
 - taglio di sgombero
- taglio saltuario (su fustaie disetaneiformi).

Turno:

il numero di anni che deve intercorrere tra l'impianto o la rinnovazione di un soprassuolo coetaneo ed il taglio di maturità.